

**PROCEDURA OPERATIVA PER L'AMMISSIONE TECNICA  
SULL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE  
DI MATERIALE ROTABILE MOTORE E RIMORCHIATO**

<b>Parte</b>	<b>Titolo</b>
<b>PARTE I</b>	I.1 SCOPO I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE I.3 DOCUMENTAZIONE CORRELATA I.4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
<b>PARTE II</b>	II.1 GENERALITA' II.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI AMMISSIONE TECNICA II.2.1 Ammissione tecnica di rotabili di nuova costruzione - omologazione II.2.2 Ammissione tecnica di materiale rotabile rimorchiato già circolante su reti diverse dalla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e conforme RIV o RIC II.2.3 Ammissione tecnica di rotabili già circolanti su reti diverse dalla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e non conformi RIV o RIC II.2.4 Ammissione tecnica di rotabili già circolanti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e modificati II.2.5 Ammissione tecnica di rotabili conformi ad un rotabile tipo omologato sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale II.2.6 Ammissione tecnica di rotabili in condizioni operative particolari e definite II.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE II.4 NORME TRANSITORIE
<b>PARTE III</b>	III.1 MATRICE DELLE RESPONSABILITA' III.2 DIAGRAMMA DI FLUSSO
<b>PARTE IV</b>	ALLEGATO A

Revisione	Data	Descrizione	Verifica Tecnica	Autorizzazione
A	19 giugno 2000	Emissione per applicazione	Sulprizio - Chiusa - Pieretto Laschi	Caroti
B	20 novembre 2000	Modifica alle pagine 3, 4, 5 e 6	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

## **PARTE I**

### **I.1 SCOPO**

La presente procedura disciplina le attività necessarie per l'ammissione tecnica del materiale rotabile motore e rimorchiato sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, anche ai fini dell'omologazione, in conformità alla Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura N°14/2000 "**Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile**" ed in ottemperanza al decreto dirigenziale 247/VIG3 del 22 maggio 2000, nonché le attività relative alla tenuta dell'elenco dei rotabili immatricolati.

### **I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura si applica:

- al materiale rotabile nuovo o già circolante su reti diverse dalla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale per il quale per la prima volta viene richiesta l'ammissione tecnica a circolare su quest'ultima;
- al materiale rotabile che ha subito modifiche tali da richiedere una verifica di conformità delle proprie caratteristiche tecniche ai requisiti richiesti;
- al materiale rotabile per il quale è richiesta una ammissione tecnica a condizioni particolari.

### **I.3 DOCUMENTAZIONE CORRELATA**

Il presente documento si correla con:

- Direttiva 96/48/CE del Consiglio della Comunità Europea relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;
- Proposta di Direttiva della Commissione Europea al Consiglio della Comunità Europea relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale;
- DPR N° 753 del 11/07/1980 – "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri sistemi di trasporto";
- DPR N° 277 del 08/07/1998 – "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

**PROCEDURA OPERATIVA  
FUNZIONALE**Codifica: **DI TCCS ST PO 02 001 A**Foglio  
3 di 24

- DPR N° 146 del 16/03/1999 – “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura”;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio Vigilanza sulle Ferrovie n.247/VIG3 del 22 maggio 2000 “Definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario, ai sensi dell'articolo 5, comma1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277”;
- Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. N° 01 del 17 gennaio 2000 “Criteri per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni d'accesso alle cabine di guida dei rotabili”;
- Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. N° 14/2000 del 27 aprile 2000 “Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile”;
- Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. N° 25 del 5 ottobre 2000 “Immatricolazione materiale rotabile”;
- Procedura per la omologazione tecnica dei prodotti (DI TC PS ORG 002 A) del 6 dicembre 1999;
- Fiche UIC 438-1 “Marquage numérique unifié du matériel remorqué à voyageurs” ;
- Fiche UIC 438-2 “Marquage numérique unifié du matériel à marchandises”;
- Regolamento Internazionale Veicoli (RIV);
- Regolamento Internazionale Carrozze (RIC).

#### **I.4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI**

Le definizioni usate nel testo e negli allegati sono le seguenti :

**MATERIALE ROTABILE (O ROTABILE)**

Qualunque mezzo su ruote, motore o trainato, atto a circolare esclusivamente su linee ferroviarie, conforme ai requisiti definiti.

**MATERIALE RADIATO**

Materiale rotabile non più idoneo ad effettuare servizio e tolto dalla circolazione ferroviaria.

**AMMISSIONE TECNICA**

Processo di verifica di conformità di un rotabile ai requisiti richiesti dal Gestore dell'Infrastruttura FS, secondo la Disposizione N° 14/2000.

L'ammissione tecnica sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale è condizione necessaria per la registrazione del rotabile nell'elenco dei rotabili immatricolati tenuto dal gestore infrastruttura.



ROTABILE TIPO

Il rotabile prototipo sul quale vengono effettuate le prove necessarie per verificarne la conformità ai requisiti richiesti.

PROVA (PRELIMINARE E DI TIPO)

Prova di conformità ai requisiti richiesti di uno o più campioni del ROTABILE TIPO, rappresentativi della produzione.

OMOLOGAZIONE

Riconoscimento e validazione del ROTABILE TIPO (sia questo esemplare unico o prototipo di una serie) conseguente al processo di ammissione tecnica.

IMMATRICOLAZIONE

Attribuzione di un numero di matricola e successiva iscrizione nell'elenco dei rotabili ammessi a circolare tenuto dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

RICHIEDENTE

Impresa che richiede l'ammissione tecnica di materiale rotabile sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, anche ai fini dell'omologazione.

DOSSIER TECNICO

Materiale d'informazione, corredato di eventuali calcoli, valutazioni o note, esplicativo dei requisiti tecnici.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Documento emesso dal RICHIEDENTE, sotto la propria responsabilità, che indica con certezza che i rotabili, o parti di essi, sono conformi ai requisiti richiesti.

DISEGNO QUOTATO

Rappresentazione grafica del materiale rotabile, o parte di esso, con le relative misure.

RAPPORTO DI PROVA

Documento che riporta, in modo dettagliato, i risultati delle prove effettuate, le metodologie e le condizioni applicate ed altre informazioni attinenti all'ammissione tecnica dei rotabili, anche ai fini dell'omologazione.

CALCOLO TECNICO

Documento che riporta i processi matematici applicati e le operazioni fatte su enti dati, per ottenere specifici valori.

PIANO DI MANUTENZIONE

Documento contenente, relativamente agli organi di sicurezza:

- a) il PROGRAMMA di manutenzione ovvero la lista di operazioni da eseguire a determinati intervalli (tempi o percorrenze);
- b) il riferimento delle DISPOSIZIONI relative a interventi manutentivi ovvero cosa, come e quando eseguire operazioni di manutenzione ad un determinato elemento costituente il ROTABILE;
- c) il riferimento delle ISTRUZIONI tecniche ovvero le procedure che indicano le modalità di esecuzione delle operazioni di manutenzione.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'insieme degli elaborati tecnici da produrre per certificare la conformità del materiale rotabile ai requisiti richiesti, codificati nel seguente modo:

- DT (Dossier tecnico);
- DC (Dichiarazione di conformità e relativi standard di sicurezza applicati);
- DQ (Disegno quotato);
- RP (Rapporto di prova);
- CT (Calcolo tecnico);
- SM (Specifiche tecniche relative al programma di controllo e di manutenzione - lettere (a) (b) e (c) del PIANO DI MANUTENZIONE).

ORGANISMO QUALIFICATO

Organismo riconosciuto dal Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ed incaricato dal RICHIEDENTE per l'effettuazione e la certificazione di prove concernenti l'ammissibilità tecnica dei rotabili, anche ai fini dell'omologazione.

CAPO PROVA

Soggetto tecnico appartenente all'ORGANISMO QUALIFICATO, presente sul rotabile durante tutti gli spostamenti per messa a punto e per prove, con l'incarico di coordinare tutti i gruppi di sperimentazione operanti a bordo. Stabilisce, nell'ambito delle condizioni ammesse, dalla normativa comune e/o specifica, le condizioni di marcia in funzione al comportamento del rotabile.

Tale soggetto è responsabile, in materia di sicurezza, del personale a bordo dei rotabili durante le prove.



FASI

Tale soggetto è da intendersi, infine, diverso dal "Funzionario che dirige la prova o l'esperimento" ai sensi dell'art.4, comma 5 dell'LP.C.L..

Sequenza delle attività inerenti il processo di ammissione tecnica.

GI

Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

IFN

Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

CESIFER

Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie.

Per ogni altra eventuale definizione o termine usato all'interno della presente procedura, si farà riferimento a quanto contenuto nelle norme **UNI CEI EN 45020** e **UNI EN ISO 8402**.

Per ogni termine straniero eventualmente utilizzato nella documentazione da trasmettere a cura del **RICHIEDENTE**, si dovrà fare riferimento al "Lessico Ferroviario UIC".

## PARTE II

### II.1 GENERALITA'

Con l'entrata in vigore del DPR N° 146 del 16/03/99 (art.11), viene stabilito l'obbligo di osservanza degli standard definiti e delle prescrizioni emesse dal GI, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'IFN i servizi di trasporto di merci o di persone.

In attuazione di quanto sopra è stata emanata dal Direttore della Divisione Infrastruttura la Disposizione N° 14/2000 "**Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile**" che stabilisce, tra l'altro, la documentazione da produrre per la validazione e la verifica della conformità del materiale rotabile ai requisiti richiesti, in termini di sicurezza di esercizio e di compatibilità con l'infrastruttura, nonché le condizioni particolari per l'ammissione tecnica sulla IFN.

La domanda di ammissione tecnica ed ogni altra documentazione interessante il materiale rotabile, con le modalità stabilite dalla presente procedura, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

**DIVISIONE INFRASTRUTTURA – DIREZIONE TECNICA - CESIFER**  
**Via Luigi Alamanni n.4 – 50123 FIRENZE**

(Tel: +39(0)552356396 – Fax:+39(0)552356397 – E-mail: [staff.pv@cesifer.it](mailto:staff.pv@cesifer.it))

### II.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI AMMISSIONE TECNICA

La presente procedura regola tutte le attività da svolgere, indispensabili per l'ammissione tecnica del materiale rotabile di proprietà del RICHIEDENTE sulla IFN, suddivise in attività distinte atte a verificare la conformità di questo ai requisiti richiesti.

La sequenza delle *FA SI* è subordinata alla tipologia del materiale rotabile per il quale è richiesta:

- 1. ammissione tecnica di rotabili di nuova costruzione – omologazione <sup>(1)</sup>;**
- 2. ammissione tecnica di materiale rotabile rimorchiato già circolante su reti diverse da IFN e conforme RIV o RIC;**
- 3. ammissione tecnica di rotabili già circolanti su reti diverse da IFN e non conformi RIV o RIC;**
- 4. ammissione tecnica di rotabili già circolanti su IFN e modificati;**
- 5. ammissione tecnica di rotabili conformi ad un ROTABILE TIPO omologato sulla IFN;**

<sup>(1)</sup> Sono assimilabili ai rotabili di nuova costruzione anche i rotabili radiati, per i quali la documentazione trasmessa dovrà contenere, fra l'altro, anche l'indicazione delle radiazioni subite, la durata di eventuali fermi prolungati e la collocazione all'interno del piano di manutenzione.

## **6. ammissione tecnica di rotabili in condizioni operative particolari e definite.**

La sequenza delle *FASI* descritte di seguito per ogni singolo processo di ammissione, sono frutto di esperienze nazionali maturate nel corso degli anni e potranno subire modifiche, su richiesta del RICHIEDENTE secondo proposte alternative in funzione dei propri processi produttivi, sempre nel rispetto di quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000.

Ogni attività relativa al processo di ammissione tecnica che comporti in tutto od in parte modifiche o deroghe alle vigenti normative, dovrà essere esplicitamente autorizzata dal GI.

Sarà facoltà del GI inviare propri rappresentanti sui ROTABILI durante l'effettuazione delle corse per messa a punto e/o PROVE.

Nel caso che durante l'effettuazione delle PROVE suddette, l'applicazione di strumentazione atta anche al solo rilevamento di misure o dati, interferisca con le apparecchiature descritte di seguito (vedi punto "II.2.2 – LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA'" della Disposizione N° 01/2000), le attività dovranno essere espressamente autorizzate dal GI che ne indicherà le modalità e le eventuali limitazioni:

- apparecchiature atte al rilevamento ed indicazione della velocità di marcia dei treni;
- apparecchiature di sicurezza, anche non attive (vigilante, RSC, ATP, etc...);
- apparecchiature del freno;
- apparecchiature atte al comando e controllo delle funzioni di marcia del rotabile.



## **II.2.1 Ammissione tecnica di rotabili di nuova costruzione - omologazione.**

FASE 1 - La richiesta di ammissione tecnica - omologazione del materiale rotabile deve pervenire al GI, da parte del RICHIEDENTE, attraverso una domanda firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente la seguente documentazione in lingua italiana:

a) Dati relativi al RICHIEDENTE:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Registrazione alla Camera del Commercio
- Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail
- Estremi del Legale Rappresentante

b) Dati relativi al materiale rotabile:

- Denominazione
- Modello
- Costruttore
- N° di serie attribuito dal costruttore
- Anno di costruzione
- Tipo di materiale (viaggiatori – merci – trainante)

c) Dati relativi all'ORGANISMO QUALIFICATO incaricato dal RICHIEDENTE per l'effettuazione delle PROVE:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Registrazione alla Camera del Commercio
- Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail

d) Informazione aggiuntive:

- Programma di manutenzione del rotabile, per un periodo coerente con l'effettuazione delle PROVE di ammissione tecnica, con l'indicazione delle officine incaricate di svolgere tale manutenzione
- Trasmissione dell'elenco delle dotazioni di bordo regolamentari (torcia a fiamma rossa, cavetto di shuntaggio, etc...)
- Trasmissione della documentazione indicata nella tabella n.1 (ALLEGATO A), conformemente a quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000

e) Informazione aggiuntive per i soli ROTABILI radiati per i quali si richiede l'ammissione tecnica:

- Durata dei fermi prolungati e collocazione all'interno del piano di manutenzione

FASE 2 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo dell'analisi, passaggio alla FASE successiva e attribuzione di un numero provvisorio di identificazione del mezzo, valido esclusivamente per il periodo necessario all'effettuazione delle PROVE per l'ammissione tecnica.

Nel caso di esito negativo dell'analisi, verrà comunicata al RICHIEDENTE la non conformità della documentazione presentata evidenziando le motivazioni; la procedura nel frattempo sarà sospesa in attesa della trasmissione completa della documentazione.

FASE 3 - Autorizzazione temporanea alla circolazione del ROTABILE TIPO, esclusivamente per il trasferimento dello stesso, trainato ed inattivo, sul luogo di effettuazione delle PROVE descritte nella successiva FASE 4.

FASE 4 - Effettuazione delle seguenti PROVE:

- Calcolo del coefficiente di "souplesse"
- Verifica del superamento degli sghebbi
- Pesatura del rotabile

FASE 5 - Trasmissione della documentazione indicata nella tabella n.2 (ALLEGATO A), conformemente a quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000.

FASE 6 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo, passaggio alla FASE successiva.

Nel caso di esito negativo, il RICHIEDENTE verrà informato sui motivi che hanno causato la non conformità del ROTABILE TIPO, in maniera che possa intervenire sullo stesso per adeguarlo, dando comunicazione al GI delle modifiche apportate, prima di ripetere le PROVE previste alla precedente FASE 4.

FASE 7 - Autorizzazione temporanea alla circolazione del ROTABILE TIPO da parte del GI, su determinate tratte a determinate condizioni, per l'effettuazione della successiva FASE 8.

FASE 8 - Effettuazione della messa a punto del rotabile; tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con il costante monitoraggio dei parametri fondamentali relativi alla sicurezza dell'esercizio, sotto la responsabilità del CAPO PROVA.

**N.B.: Le tratte e le condizioni autorizzate alla precedente FASE 7, potranno subire variazioni e/o integrazioni a seguito dell'evoluzione della messa a punto del ROTABILE TIPO.**

FASE 9 - Trasmissione della documentazione indicata nella tabella n.3 (ALLEGATO A), conformemente a quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000.

**Qualunque modifica emersa nel corso della messa a punto del ROTABILE TIPO che comporti variazioni alla documentazione già prodotta nelle precedenti FASE 1 e 5, implica la trasmissione della documentazione revisionata per le sole parti oggetto di modifica.**

FASE 10 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo, passaggio alla FASE successiva.

Nel caso di esito negativo, il RICHIEDENTE verrà informato sui motivi che hanno causato la non conformità del ROTABILE TIPO, in maniera che possa intervenire sullo stesso per adeguarlo e per la conseguente ripetizione della messa a punto di cui alla precedente FASE 8.

FASE 11 - Autorizzazione temporanea alla circolazione del ROTABILE TIPO da parte del GI, su determinate tratte a determinate condizioni, per l'effettuazione delle PROVE PRELIMINARI di cui alla successiva FASE 12; tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con il costante monitoraggio dei parametri fondamentali relativi alla sicurezza dell'esercizio, sotto la responsabilità del CAPO PROVA.

FASE 12 - Effettuazione delle seguenti prove preliminari:

- a. Per i soli rotabili a motore ad azionamento elettronico, controllo del livello del contenuto armonico delle correnti di trazione affinché questo non interferisca con le apparecchiature di sicurezza e segnalamento;
- b. Prove accelerometriche di qualità di marcia (procedura semplificata);
- c. Verifiche del funzionamento dell'impianto frenante e misura preliminare degli spazi d'arresto;
- d. Per i soli rotabili a motore a trazione elettrica, verifica della qualità di captazione tramite misura del sollevamento pantografo e dei distacchi (qualità di derivazione) ed eventuale monitoraggio visivo con telecamere e registrazione;
- e. Per i soli rotabili dotati di cabina di guida, verifica dell'ergonomia della cabina e dell'interfaccia Uomo-Macchina.

FASE 13 - Trasmissione dei RAPPORTI DI PROVA relativi alle prove preliminari.

FASE 14 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo, passaggio alla FASE successiva.

Nel caso di esito negativo, il RICHIEDENTE verrà informato sui motivi che hanno causato la non conformità del ROTABILE TIPO, in maniera che possa intervenire sullo stesso per adeguarlo, dando comunicazione al GI delle modifiche apportate, prima di ripetere le prove descritte alla precedente FASE 12.

FASE 15 - Autorizzazione temporanea alla circolazione del ROTABILE TIPO da parte del GI, su determinate tratte a determinate condizioni, per l'effettuazione delle PROVE DI TIPO di cui alla successiva FASE 16.

FASE 16 - Effettuazione delle PROVE DI TIPO; tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con il costante monitoraggio dei parametri fondamentali relativi alla sicurezza dell'esercizio, sotto la responsabilità del CAPO PROVA, previa eventuale emissione, da parte del GI, di specifica normativa ad integrazione e/o deroga alla normativa comune.

FASE 17 - Trasmissione di quanto indicato di seguito:

- a) documentazione indicata nella tabella n.4 (ALLEGATO A), conformemente a quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000;
- b) dati di immatricolazione del rotabile, che per il materiale rimorchiato merci e/o viaggiatori dovranno essere conformi alle Fiche UIC 438-1 e 438-2;
- c) per ogni serie di rotabili il “Piano di manutenzione”, le “Norme e modalità di intervento – recupero per incidenti di esercizio” e la “Documentazione tecnica per le squadre di soccorso pubblico”;
- d) per ogni serie di mezzi di trazione anche le “Norme di utilizzo in situazione normale” e le “Norme di utilizzo in situazione degradata” (documentazione per il personale addetto alla condotta e scorta e per le strutture di terra addette alla gestione dei materiali);
- e) per i rotabili utilizzati come mezzi di soccorso anche la documentazione relativa alle “Dotazioni di bordo”;
- f) Per i rotabili dotati di meccanismi particolari anche “Istruzioni tecniche e caratteristiche per l’esercizio”.

All’atto della trasmissione della documentazione sopra descritta, sarà facoltà del RICHIEDENTE inoltrare una richiesta motivata di effettuazione di un eventuale preesercizio, per un periodo di tempo da concordare con il GI, esclusivamente con i soli ROTABILI TIPO utilizzati per le prove.

FASE 18 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo:

- passaggio alla FASE 19 se viene richiesta l’effettuazione di un periodo di preesercizio;
- passaggio alla FASE 22 se non viene richiesta l’effettuazione di un periodo di preesercizio.

Nel caso di esito negativo, il RICHIEDENTE verrà informato sui motivi che hanno causato la non conformità del ROTABILE TIPO, in maniera che possa intervenire sullo stesso per adeguarlo, dando comunicazione al GI delle modifiche apportate, prima di ripetere nuovamente le prove descritte alla precedente FASE 16 (o solo per integrare la documentazione trasmessa alla precedente FASE 17).

FASE 19 - Autorizzazione temporanea alla circolazione del ROTABILE TIPO, su domanda del RICHIEDENTE e solo su determinate tratte, previa emissione da parte del GI della normativa di circolazione, per l’effettuazione dell’eventuale preesercizio in condizioni di normale circolazione, per un periodo di tempo da concordare con il GI.

FASE 20 - Effettuazione del preesercizio.

FASE 21 - Analisi della relazione tecnica sui risultati del preesercizio.

Nel caso di esito positivo, passaggio alla FASE successiva.

Nel caso di esito negativo, il GI informerà il RICHIEDENTE sui motivi che hanno causato la non conformità del ROTABILE TIPO e valuterà la FASE di ricollocazione dello stesso

all'interno del presente processo di ammissione tecnica, in funzione delle non conformità riscontrate.

FASE 22 - Ammissione tecnica del ROTABILE TIPO attraverso l'iscrizione dello stesso nell'elenco dei mezzi ammessi a circolare e rilascio del certificato di omologazione, previa emissione da parte del GI della normativa di circolazione.

## **II.2.2 Ammissione tecnica di materiale rotabile rimorchiato già circolante su reti diverse dalla IFN e conforme RIV o RIC.**

FASE 1 - Per il materiale rotabile rimorchiato (non dotato di cabina di guida) già circolante su reti diverse dalla IFN e conforme al RIV o RIC, la richiesta di ammissione tecnica del materiale rotabile deve pervenire al GI, da parte del RICHIEDENTE, attraverso una domanda firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente la seguente documentazione in lingua italiana:

a) Dati relativi al RICHIEDENTE:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Registrazione Camera del Commercio
- Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail
- Estremi del Legale Rappresentante

b) Dati relativi al materiale rotabile:

- Denominazione
- Modello
- Costruttore
- N° di serie attribuito dal costruttore
- Anno di costruzione
- Tipo di materiale (viaggiatori – merci – trainante)
- Durata di eventuali fermi prolungati
- Eventuali radiazioni subite

c) Informazione aggiuntive:

- Dichiarazione di conformità al RIV od al RIC;
- Dichiarazione di presenza e descrizione degli eventuali vincoli che determinano la necessità di regole per l'ammissione tecnica del materiale rotabile sull'IFN, da definirsi tramite accordi ai sensi del RIV e del RIC;
- Per ogni serie di rotabili il "Piano di manutenzione", le "Norme e modalità di intervento – recupero per incidenti di esercizio" e la "Documentazione tecnica per le squadre di soccorso pubblico";
- Per i rotabili dotati di meccanismi particolari anche "Istruzioni tecniche e caratteristiche per l'esercizio";
- Dati di immatricolazione del rotabile, che per il materiale rimorchiato merci e/o viaggiatori dovranno essere conformi alle Fiche UIC 438-1 e 438-2.

FASE da 2 a 20 – Non si applicano a questa tipologia di rotabili.

FASE 21 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo dell'analisi, passaggio alla FASE successiva.

Nel caso di esito negativo dell'analisi, verrà comunicata al RICHIEDENTE la non conformità della documentazione presentata evidenziando le motivazioni; la procedura nel frattempo sarà sospesa in attesa della trasmissione completa della documentazione.

FASE 22 - Ammissione tecnica del ROTABILE attraverso l'iscrizione dello stesso nell'elenco dei mezzi ammessi a circolare.

### **II.2.3 Ammissione tecnica di rotabili già circolanti su reti diverse dalla IFN e non conformi RIV o RIC.**

FASE 1 - Per i rotabili già circolanti su reti diverse dalla IFN e non conformi RIV o RIC, la richiesta di ammissione tecnica del materiale rotabile deve pervenire al GI, da parte del RICHIEDENTE, attraverso una domanda firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente la seguente documentazione in lingua italiana:

a) Dati relativi al RICHIEDENTE:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Registrazione Camera del Commercio
- Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail
- Estremi del Legale Rappresentante

d) Dati relativi al materiale rotabile:

- Denominazione
- Modello
- Costruttore
- N° di serie attribuito dal costruttore
- Anno di costruzione
- Tipo di materiale (viaggiatori – merci – trainante)
- Durata di eventuali fermi prolungati
- Eventuali radiazioni subite

e) Dati relativi all'organismo tecnico che ha effettuato le prove:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Registrazione Camera del Commercio
- Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail

f) Documentazione tecnica relativa al ROTABILE per il quale è richiesta l'ammissione, conformemente a quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000, evidenziando per il materiale rotabile rimorchiato le caratteristiche difformi al RIV od al RIC.

g) Informazione aggiuntive:

- Certificato di omologazione rilasciato presso altre reti;
- Trasmissione dell'elenco delle dotazioni di bordo regolamentari (torcia a fiamma rossa, cavetto di shuntaggio, etc...);
- Dati di immatricolazione che per il materiale rimorchiato merci e/o viaggiatori dovranno essere conformi alle Fiche UIC 438-1 e 438-2.

FASE 2 - Analisi della documentazione trasmessa



Nel caso di esito positivo, il GI valuterà la necessità di effettuare tutte o parte delle PROVE DI TIPO previste, per verificare la compatibilità del rotabile con la IFN e quindi, passaggio alla successiva FASE 11.

Nel caso di esito negativo, verrà comunicata al RICHIEDENTE la non conformità della documentazione presentata evidenziando le motivazioni; la procedura nel frattempo sarà sospesa in attesa della trasmissione completa della documentazione.

FASE da 3 a 10 – Non si applicano a questa tipologia di rotabili.

FASE da 11 a 16 – Effettuazione delle PROVE ritenute necessarie dal GI, previa eventuale emissione da parte dello stesso di specifica normativa ad integrazione e/o deroga alla normativa comune.

FASE 17 - Trasmissione della documentazione contenente i risultati delle PROVE effettuate ed anche:

- per ogni serie di rotabili il “Piano di manutenzione”, le “Norme e modalità di intervento – recupero per incidenti di esercizio”, la “Documentazione tecnica per le squadre di soccorso pubblico”;
- per ogni serie di mezzi di trazione anche le “Norme di utilizzo in situazione normale” e le “Norme di utilizzo in situazione degradata” (documentazione per il personale addetto alla condotta e scorta e per le strutture di terra addette alla gestione dei materiali);
- per i mezzi di soccorso anche la documentazione relativa alle “Dotazioni di bordo”;
- per i rotabili dotati di meccanismi particolari anche “Istruzioni tecniche e caratteristiche per l’esercizio”.

FASE 18 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo, passaggio alla successiva FASE 22.

Nel caso di esito negativo, il RICHIEDENTE verrà informato sui motivi che hanno causato la non conformità del ROTABILE TIPO, in maniera che possa intervenire sullo stesso per adeguarlo, dando comunicazione al GI delle modifiche apportate, prima di ripetere nuovamente le prove (o solo integrare la documentazione trasmessa alla precedente FASE 17).

FASE da 19 a 21 – Non si applicano a questa tipologia di rotabili.

FASE 22 - Ammissione tecnica del ROTABILE, previa emissione da parte del GI della normativa di circolazione, attraverso l’iscrizione dello stesso nell’elenco dei mezzi ammessi a circolare e per il materiale rimorchiato, autorizzazione all’esposizione del contrassegno ai sensi del RIV, tavola 1, pagina 1.

#### **II.2.4 Ammissione tecnica di rotabili già circolanti sulla IFN e modificati.**

Per ogni ROTABILE che circola sulla IFN, l'introduzione di qualsiasi modifica che alteri in tutto o in parte una o più delle caratteristiche del materiale rotabile, come previsto all'art.2 della Disposizione N°14/2000 (ivi compreso i software omologati o le condizioni di esercizio), dovrà essere preventivamente comunicata al GI che valuterà di volta in volta la necessità di procedere all'attivazione di una procedura di ammissione tecnica per le parti modificate, con la conseguente effettuazione delle PROVE DI TIPO che saranno necessarie e la eventuale successiva modifica da parte del GI delle normative di circolazione.

## **II.2.5 Ammissione di rotabili conformi ad un ROTABILE TIPO omologato sulla IFN.**

FASE 1 - Per i rotabili conformi ad un ROTABILE TIPO omologato sulla IFN, la richiesta di ammissione tecnica deve pervenire al GI, da parte del RICHIEDENTE, attraverso una domanda firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente la seguente documentazione in lingua italiana:

a) Dati relativi al RICHIEDENTE:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Registrazione Camera del Commercio
- Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail
- Estremi del Legale Rappresentante

b) Dati relativi al materiale rotabile:

- Denominazione
- Modello
- Costruttore
- N° di serie attribuito dal costruttore
- Anno di costruzione
- Tipo di materiale (viaggiatori – merci – trainante)

c) Informazione aggiuntive:

- Dichiarazione di conformità al ROTABILE TIPO già omologato
- Trasmissione dell'elenco delle dotazioni di bordo regolamentari (torcia a fiamma rossa, cavetto di shuntaggio, etc...)
- Dati di immatricolazione che per il materiale rimorchiato merci e/o viaggiatori dovranno essere conformi alle Fiche UIC 438-1 e 438-2.

FASE 2 - Analisi della documentazione trasmessa.

Nel caso di esito positivo, passaggio alla FASE 22.

Nel caso di esito negativo, verrà comunicata al RICHIEDENTE la non conformità della documentazione presentata evidenziando le motivazioni; la procedura nel frattempo sarà sospesa in attesa della trasmissione completa della documentazione.

FASE da 3 a 21 – Non si applicano a questa tipologia di rotabili.

FASE 22 - Ammissione tecnica del ROTABILE attraverso l'iscrizione dello stesso nell'elenco dei mezzi ammessi a circolare.

## **II.2.6 Ammissione tecnica di rotabili in condizioni operative particolari e definite.**

Per ogni ROTABILE che non rientri nei casi precedentemente definiti per il quale è richiesta una ammissione tecnica particolare e definita nel tempo (ad esempio treni storici), il GI si riserva di valutare la documentazione trasmessa da parte del RICHIEDENTE, ed eventualmente di richiedere integrazioni nel caso siano necessari maggiori approfondimenti, lo stato di manutenzione del ROTABILE e l'opportunità di effettuare eventuali PROVE indispensabili per la verifica di compatibilità con l'infrastruttura per stabilire se potranno esserci condizioni di ammissione tecnica, anche limitative, nel rispetto di quanto stabilito dalla Disposizione N° 14/2000.

Anche in questo caso la richiesta di ammissione tecnica del materiale rotabile deve pervenire al GI, da parte del RICHIEDENTE, attraverso una domanda firmata dal legale rappresentante dell'Impresa, contenente la seguente documentazione in lingua italiana:

- a) Dati relativi al RICHIEDENTE:
  - Ragione Sociale
  - Partita IVA
  - Registrazione alla Camera del Commercio
  - Indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail
  - Estremi del Legale Rappresentante
- b) Dati relativi al materiale rotabile:
  - Denominazione
  - Modello
  - Costruttore
  - N° di serie attribuito dal costruttore
  - Anno di costruzione
  - Tipo di materiale (viaggiatori – merci – trainante)
  - Durata di eventuali fermi prolungati
  - Eventuali radiazioni subite
- c) Informazione aggiuntive:
  - Descrizione tecnica del mezzo
  - Trasmissione dell'elenco delle dotazioni di bordo regolamentari (torcia a fiamma rossa, cavetto di shuntaggio, etc...)
  - Dati di immatricolazione che per il materiale rimorchiato merci e/o viaggiatori dovranno essere conformi alle Fiche UIC 438-1 e 438-2.

### **II.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI IMMATRICOLAZIONE**

Ciascuna impresa ferroviaria dovrà identificare il proprio ROTABILE con un numero di immatricolazione che per il materiale rimorchiato merci e/o viaggiatori dovrà essere conforme alle Fiche UIC 438-1 e 438-2.

Tale numero dovrà essere poi comunicato al GI che procederà ad una verifica di regolarità dell'attribuzione dello stesso.

L'insieme dei dati relativi all'impresa ferroviaria ed il numero di matricola attribuito, verrà successivamente inserito nell'elenco dei rotabili ammessi a circolare (come descritto nella FASE 22); in tal modo i rotabili risulteranno immatricolati.

Ogni successiva modifica dei dati trasmessi, dovrà essere tempestivamente comunicata, da parte delle imprese ferroviarie, allo stesso GI che provvederà ad aggiornare lo stato matricolare.

## **II.4 NORME TRANSITORIE**

L'Impresa Ferroviaria deve assicurare che i PIANI DI MANUTENZIONE applicabili ai rotabili in preesercizio, siano coerenti alle prove di omologazione effettuate e comunicate al GI.




**III.1 MATRICE DELLE ATTIVITA'**

<i>Legenda</i>							
Responsabile		R	Soggetto a cui è attribuita la responsabilità dell'attività descritta.				
FASE	Attività	Soggetti interessati		Tipologia del materiale rotabile			
		Richiedente	Gestore infrastrutt.	Mezzi nuovi (omologazione)	Mezzi conformi RIV/RIC	Mezzi non conformi RIV/RIC	Conformità al TIPO
1	Richiesta di ammissione tecnica di un <u>ROTABILE</u> e trasmissione documentazione tecnica (tabella n.1).	R		◇	◇ <sup>(1)</sup>	◇ <sup>(2)</sup>	◇ <sup>(1)</sup>
2	Analisi della documentazione		R	◇		◇	◇
3	Autorizzazione temporanea a circolare del <u>ROTABILE</u> per trasferimento (trainato ed inattivo).		R	◇			
4	Effettuazione delle prove di "souplesse", superamento sghebbi e pesatura.	R		◇			
5	Trasmissione della documentazione tecnica (tabella n.2).	R		◇			
6	Analisi della documentazione.		R	◇			
7	Autorizzazione temporanea a circolare del <u>ROTABILE</u> per messa a punto.		R	◇			
8	Effettuazione della messa a punto del mezzo.	R		◇			
9	Trasmissione della documentazione tecnica (tabella n.3).	R		◇			
10	Analisi della documentazione.		R	◇			
11	Autorizzazione temporanea a circolare del <u>ROTABILE</u> per l'effettuazione di prove preliminari.		R	◇			
12	Effettuazione delle prove preliminari.	R		◇			
13	Trasmissione dei report relativi ai risultati delle prove preliminari.	R		◇			
14	Analisi dei report.		R	◇		◇	
15	Autorizzazione temporanea a circolare del <u>ROTABILE</u> per l'effettuazione delle prove di tipo.		R	◇			
16	Effettuazione delle prove di tipo.	R		◇			
17	Trasmissione della documentazione tecnica (tabella n.4) e dei dati di immatricolazione del mezzo.	R		◇		◇	
18	Analisi della documentazione.		R	◇		◇	
19	Autorizzazione temporanea a circolare del <u>ROTABILE</u> per l'effettuazione dell'eventuale presercizio.		R	◇			
20	Effettuazione presercizio in condizioni normali di circolazione.	R		◇			
21	Analisi della documentazione e della relazione tecnica del presercizio.		R	◇	◇		
22	Ammissione tecnica del <u>ROTABILE</u> e iscrizione nell'elenco dei rotabili ammessi circolare (immatricolazione).		R	◇	◇	◇	◇

◇<sup>(1)</sup> – La domanda non dovrà contenere alcuna documentazione tecnica.

◇<sup>(2)</sup> – La domanda dovrà contenere la documentazione completa richiesta nella Disposizione n.14/2000.

**III.2 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER L'AMMISSIONE TECNICA DI UN  
ROTABILE TIPO DI NUOVA COSTRUZIONE (OMOLOGAZIONE)**





Gli elementi indicati nelle successive tabelle, derivano dagli allegati n.3 e n.4 alla Delibera n.14/2000, e pertanto per omogeneità da questi ne prendono la numerazione.

**Tabella n.1**

N°	Mezzi di trazione	Materiale trainato	Elementi	Documentazione da produrre					
				DT	DC	DQ	RP	CT	SM
<b>1. COMPATIBILITA' TECNICA E FUNZIONALE</b>									
1.1.	•	•	Rispetto della sagoma		X <sup>(1)</sup>	X			
1.3.	•	•	Inscrizione in curva e sicurezza di marcia		X				
1.4.	•	•	Comportamento dinamico		X				
1.5.		•	Sicurezza di circolazione		X				
1.6.	•	Solo per carrozze pilota	Cacciapietre	X		X			
1.7.	•	Solo per carrozze pilota	Cacciaostacoli <sup>(2)</sup>	X		X			
1.8.	•	•	Massa per asse e ripartizione dei carichi sugli assi		X				
1.10.	•	•	Rodiggio: caratteristiche geometriche e profili delle ruote		X <sup>(3)</sup>	X	X	X	
1.11.	•	•	Rodiggio: sale montate		X <sup>(4)</sup>				
1.12.	•	•	Carrelli e materiali utilizzati		X <sup>(5)</sup>	X	X <sup>(6)</sup>		
1.13.	•		Equipaggiamento elettrico	X	X				
1.15.	•		Pantografo	X <sup>(7)</sup>	X				
1.16.	•	•	Funzionamento dei circuiti di binario		X				
1.17.	•	•	Distanza tra gli assi			X			
1.18.	•	•	Correnti armoniche e sistemi di segnalamento	X					
1.19.	•	•	Rilevatori boccole calde			X			
1.24.	•	•	Sistemi frenanti e componenti	X <sup>(8)</sup>	X				
1.25.	•	•	Serbatoi ad aria compressa		X				
1.26.	•	•	Prestazioni di frenatura		X				
1.27.	•	•	Segnalazioni e contrassegni di identificazione		X				
1.28.	•	•	Organi di trazione e repulsione		X <sup>(9)</sup>				
1.29.	•	•	Recupero dei rotabili	X	X				
<b>2. SICUREZZA DELLE PERSONE ED AMBIENTE</b>									
2.2.	•	Solo per carrozze pilota	Segnalazioni acustiche		X				
2.3.	•	•	Organi di sicurezza dei circuiti elettrici e loro messa a terra		X				
2.4.	•	•	Accoppiamento e disaccoppiamento dei rotabili		X				
2.5.	•	•	Resistenza delle strutture		X				
2.8.	•	•	Compartimenti non accessibili ai viaggiatori		X				
2.9.	•	•	Porte		X				
2.10.		•	Evacuazione del veicolo in caso di emergenza		X				
2.15.	•	•	Materiali vietati		X				

Note alla tabella n.1:

- (1) - La "Dichiarazione di Conformità", nel caso di rotabili ad assetto variabile, dovrà contenere anche uno studio di sicurezza di funzionamento che verifichi le condizioni di rispetto della sagoma anche in caso di avaria ai dispositivi di assetto cassa.
- (2) - Valido solo per locomotive e carrozze pilota circolanti a velocità > 140 Km/h.
- (3) - La "Dichiarazione di Conformità" dovrà evidenziare gli sforzi verticali statici massimi compatibili con il diametro delle ruote adottate.
- (4) - La "Dichiarazione di Conformità" dovrà contenere anche la descrizione dei materiali utilizzati nonché le indicazioni relative agli elementi che compongono il rodiggio: assili, ruote monoblocco, cerchioni delle ruote, cuscinetti, grassi e corpi delle boccole.
- (5) - La "Dichiarazione di Conformità" dovrà contenere anche l'indicazione dei materiali utilizzati per la costruzione dei carrelli.
- (6) - Il "Rapporto di Prova" dovrà essere relativo alle prove al banco effettuate sui carrelli.
- (7) - Il "Dossier Tecnico" dovrà contenere anche l'indicazione dei materiali con cui sono realizzati gli striscianti, oltre ai valori misurati delle sollecitazioni sulla catenaria e dei tempi di discesa del pantografo.
- (8) - Il "Dossier Tecnico" dovrà comprendere anche lo schema dell'impianto frenante.
- (9) - La "Dichiarazione di Conformità" dovrà contenere anche le "Modalità di traino o di spinta dei rotabili".

**Tabella n.2**

N°	Mezzi di trazione	Materiale trainato	Elementi	Documentazione da produrre					
				DT	DC	DQ	RP	CT	SM
<b>1. COMPATIBILITA' TECNICA E FUNZIONALE</b>									
1.2.	•	•	Coefficiente di "souplesse"					X	
1.3.	•	•	Inscrizione in curva e sicurezza di marcia				X		
1.8.	•	•	Massa per asse e ripartizione dei carichi sugli assi				X <sup>(1)</sup>		

Note alla tabella n.2:

<sup>(1)</sup> - Per "Rapporti di Prova" si intendono i verbali di pesatura contenenti i valori della massa per asse e della massa per ruota.

**Tabella n.3**

N°	Mezzi di trazione	Materiale trainato	Elementi	Documentazione da produrre					
				DT	DC	DQ	RP	CT	SM
<b>1. COMPATIBILITA' TECNICA E FUNZIONALE</b>									
1.9.	•		Dispositivo di lubrificazione dei bordini <sup>(1)</sup>	x					
1.13.	•		Equipaggiamento elettrico				x		
1.14.	•		Mezzi politensione		x				
1.15.	•		Pantografo				x		
1.21.	•	Solo per carrozze pilota	Apparecchiature di bordo per la sicurezza della condotta dei treni	x	x		x		
1.22.	•	•	Apparecchiature complementari per rotabili da impiegare a velocità $\geq 200$ km/h	x			x		
1.23.	•	Solo per carrozze pilota	Apparecchiature di comunicazione terra-treno	x			x		
1.24.	•	•	Sistemi frenanti e componenti				x		
<b>2. SICUREZZA DELLE PERSONE ED AMBIENTE</b>									
2.1.	•	Solo per carrozze pilota	Visibilità	x <sup>(2)</sup>					
2.5.	•	•	Resistenza delle strutture				x		
2.6.	•	•	Lotta al fuoco	x	x				
2.7.	•	Solo per carrozze pilota	Cabine di guida		x				
2.11.	•	•	Rumore		x		x		
2.12.	•	•	Perturbazioni elettromagnetiche		x				
2.13.		•	Polluzione		x <sup>(3)</sup>				
2.14.	•		Gas di scappamento		x				

Note alla tabella n.3:

- (1) - Il lubrificante deve essere privo di elementi riconosciuti nocivi per l'ambiente.  
(2) - Il dossier tecnico dovrà contenere anche un disegno con l'indicazione dei colori del rotabile.  
(3) - Valido solo per WC sui rotabili con velocità  $\geq 200$  Km/h.

**Tabella n.4**

N°	Mezzi di trazione	Materiale trainato	Elementi	Documentazione da produrre					
				DT	DC	DQ	RP	CT	SM
<b>1. COMPATIBILITA' TECNICA E FUNZIONALE</b>									
1.4.	•	•	Comportamento dinamico				x		
1.10.	•	•	Rodiggio: caratteristiche geometriche e profili delle ruote						x
1.11.	•	•	Rodiggio: sale montate						x <sup>(1)</sup>
1.12.	•	•	Carrelli e materiali utilizzati						x
1.18.	•	•	Correnti armoniche e sistemi di segnalamento				x		
1.20.	•	•	Perturbazione del funzionamento delle apparecchiature dei PL automatici				x		
1.21.	•	Solo per carrozze pilota	Apparecchiature di bordo per la sicurezza della condotta dei treni						x
1.22.	•	•	Apparecchiature complementari per rotabili da impiegare a velocità $\geq 200$ km/h						x
1.24.	•	•	Sistemi frenanti e componenti						x
1.26.	•	•	Prestazioni di frenatura				x		
<b>2. SICUREZZA DELLE PERSONE ED AMBIENTE</b>									
2.3.	•	•	Organi di sicurezza dei circuiti elettrici e loro messa a terra						x
2.9.	•	•	Porte						x

Note alla tabella n.4:

- <sup>(1)</sup> - Le "Specifiche di Manutenzione" dovranno contenere le indicazioni relative agli elementi che compongono il rodiggio: assili, ruote monoblocco, cerchioni delle ruote, cuscinetti, grassi e corpi delle boccole.  
I piani di manutenzione dovranno essere coerenti con le prove di omologazione effettuate e comunicate al GI (vedesi "RP" punto 1.4).